



IL TRIBUNALE DI LECCO

- sezione prima -

9

CROW. 234

REP 5018

in persona del dott. Dario Colasanti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul ricorso presentato ai sensi della legge n. 3 del 2012, rubricato al RG n. del 2017, nell'interesse di , rappresentato e difeso dall'avv. Letterio Stracuzzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del legale sito in via Amedeo D'Aosta n. 9, Milano:

rilevato

- che, a seguito dell'ammissione alla procedura di cui all'art. 10 legge n. 3 del 2012, le operazioni di voto, regolarmente svolte, si sono concluse senza che sia stato raggiunto il quorum di cui all'art. 11 comma 2°, così che non sussistono i presupposti dell'omologazione per mancata conclusione dell'accordo;
- che il ricorrente ha chiesto in via subordinata l'accesso alla procedura di liquidazione ai sensi degli artt. 14 ter e ss.;

ritenuto

- che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b); in particolare non integra la preclusione di cui alla lett. b) il fatto che la procedura volta all'omologa dell'accordo di composizione della crisi non abbia avuto esito positivo (vedi *in obiter dictum* sez. I 01/02/2016 n. 1869 nella parte in cui limita la portata del requisito in questione a chi abbia fruito dell'effetto pieno della procedura): infatti tale disposizione risponde alla *ratio* di evitare che il sovraindebitato possa avvalersi di più esdebitamenti in tempi ristretti; del resto se è possibile la conversione in liquidazione dell'Accordo di composizione della crisi omologato qualora venga meno per fatti imputabili al debitore, allora a maggior ragione l'accesso alla Liquidazione deve considerarsi possibile per il mero esito infausto del voto;

assicurare mensilmente al dott. _____ il cui reddito è irregolare, quanto necessario per le sue
necessità di vita;

DICHIARA

Inammissibile la domanda di omologa dell'accordo di composizione della crisi;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione nei confronti di

NOMINA

quale Liquidatore la dott. _____ con studio in Lecco,

DISPONE

- che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati attraverso l'affissione nell'Albo del Tribunale;

ORDINA

- la trascrizione del decreto sui beni immobili o beni mobili registrati acquisiti all'attivo, a cura del liquidatore;
- al ricorrente la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con la precisazione che sono esclusi tutti i beni impignorabili o che il Liquidatore dovesse ritenere di non acquisire all'attivo e che al debitore è concesso di utilizzare i beni di proprietà fino alla loro vendita a condizione che non adotti comportamenti di ostacolo della procedura;

RISERVA

l'adozione del provvedimento di determinazione delle somme provenienti dall'attività lavorativa del
_____ da destinare alla procedura, successivamente alla presentazione di apposita istanza del
liquidatore, eventualmente contestuale al programma di liquidazione, che preveda la devoluzione

di circa euro al mese, pur se con cadenza trimestrale o con eventuali altre modalità tali da assicurare ogni mese al sovraindebitato sufficienti risorse per le esigenze di vita, tenuto conto dell'irregolarità del suo reddito;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed al professionista nominato, oltre che per la pubblicazione sul sito www.fallimentilecco.com *DA PARTE DELLO STESSO PROFESSIONISTA.*

Lecco 12.10.2017.

Il Giudice
Dott. Darid Colasanti



TRIBUNALE DI LECCO
Dipartimento di Cancelleria

casal 17 OTT. 2017



IL CANCELLIERE

